

COMUNE DI PIEVE LIGURE**Regione Liguria**

Provincia di Genova



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI IL GIORNO 30-07-2015

DELIBERAZIONE N. 21 del 30-07-2015

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle riunioni sita in Via Roma, 54, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO, a norma dell'art.8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prima della trattazione dell'argomento in oggetto, procede all'appello nominale dei Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Olcese Adolfo	Sindaco	P
CONSIGLIERE ACHILLE	Vice Sindaco	P
BAGGIO STEFANO FEDERICO	Consigliere	P
BUZZO BRUNO	Consigliere	P
GATTI SANDRA	Consigliere	P
GALEAZZI SIMONE	Consigliere	P
PICCO PIERLUIGI	Consigliere	P
Totale		Pres. 7 Ass. 0

Il SINDACO PRESIDENTE Olcese Adolfo verificato che il numero dei presenti è quindi legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla trattazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.

Il Consigliere Buzzo illustra l'argomento precisando non sono state apportate modifiche rispetto allo scorso anno.

Il Consigliere Galeazzi chiede se i cittadini italiani residenti all'estero non pagano l'IMU perché assimilati ai possessori di prime case e se esiste una banca dati degli stessi.

Il Consigliere Buzzo risponde che in tutti i Comuni vi è una banca dati dei cittadini italiani residenti all'estero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08 e modificato con deliberazioni di G.C.n.3 del 12/1/09 e n.12 del 8/2/10;

VISTI

- il decreto del Sindaco del Comune di Bogliasco n.23 del 30.12.11 con cui il Dott. Domenico Scrocco è stato nominato Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, della quale il Comune di Bogliasco è capo convenzione
- la deliberazione di C.C. n.7/2014 con la quale è stata prorogata, per quattro anni, la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comune di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, con decorrenza 1/5/14
- il Decreto Sindacale prot.n. 8358 in data 29/12/14 con il quale è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, a partire dal 1/1/2015, la Sig.ra Mezzano Roberta;

VISTI

- la deliberazione di C.C. n.23 del 28/7/14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi documenti allegati, dichiarato immediatamente esecutivo
- il D.M. degli Interni 13/05/15 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, al 30/7/2015

DATO ATTO che:

- la L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014, la IUC (Imposta Municipale Unica) basata su due presupposti impositivi:
 - il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
 - Perogazione e la fruizione dei servizi comunali
- la IUC è composta da:
 - IMU (imposta municipale sugli immobili) relativa alla componente patrimoniale
 - TARI (tassa per la gestione del ciclo dei rifiuti) che sostituisce la Tares
 - TASI (imposta sui servizi indivisibili) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili;

CONSIDERATO che la **Tasi**:

- sostituisce dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione tares di €. 0.30 al mq, quest'ultima pagata a favore dello Stato, entrambe soppresse

- ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con il vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota
- dall'anno 2015, è versata, in autoliquidazione, in due rate con scadenza 16 giugno e al 16 dicembre;

RICHIAMATE:

- la L.147/2013 art.1, commi da 669 a 681, e s.m.i. secondo la quale:
 - l'aliquota base della tasi è pari all'1 per mille
 - il Comune, con deliberazione di C.C., può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o modificarla rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/13, fissata al 10.6 per mille per gli altri immobili e al 6 per mille per le abitazioni principali
- La L.190/2014 art.1, c.679, che conferma per il 2015, il livello massimo delle aliquote Tasi nella misura del 2014:
 - per il 2015 l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2.5 per mille
 - nel 2015, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivo non superiore all'0.8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare per le abitazioni principali effetti sul carico di imposta Tasi in modo che questa ultima non sia superiore o sia equivalente agli effetti determinatisi con riferimento all'IMU
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può superare in ogni caso l'1 per mille;

VISTI il regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/14;

CONSIDERATO che il Comune, per far fronte al minor gettito a seguito della riduzione dei contributi statali a titolo di rimborso Imu prima casa e fondo di solidarietà, e quindi per mantenere il livello dei servizi erogati, si trova nella necessità di confermare, anche per il 2015, l'applicazione della Tasi sulle abitazioni principali e relative pertinenze (con la sola esclusione delle cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze che sono già soggette all'IMU);

RICHIAMATO l'art.1, c.169, della L.296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATA la competenza consiliare per l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42- del D.Lgs. n.267/2000 e del comma 156 dell'art.1 L.F.2007;

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei pareri prescritti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000 n.267, espressi dal Responsabile del Servizio Interessato e dal Responsabile di Ragioneria e del parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù

dell'art.10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20/3/2008 e s.m. e i., dell'art.97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, **(allegato A)** inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale, sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari, in applicazione dell'art.13 comma 4bis del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Terminata la discussione si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 7

Favorevoli: 5

Contrari: 2 (Galeazzi e Picco)

DELIBERA

- di stabilire per quanto sopra, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, A8, A9	Zero per mille
aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse da A1, A8, A9) la cui rendita complessiva sia inferiore a €399,00	Zero per mille
aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse da cat. A1, A8, A9) la cui rendita complessiva sia superiore a €400,00	2 per mille (calcolata sull'intera rendita)
aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse da cat. A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (come definiti dall'art. 13, c.2, D.L.201/2011 come modificato dall'art.9 bis del D.L.47/2014). Ai sensi del comma 2 del citato art. 9bis su detta unità immobiliare l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.	2 per mille (calcolata sull'intera rendita)
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze fino all'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	€ 50,00
detrazione fino all'ammontare dell'imposta per ogni figlio dimorante abitualmente e anagraficamente residente fino al compimento del 26mo anno di età €50,00, in proporzione alla quota di possesso dell'unità immobiliare di ciascun genitore.	€ 50,00 con un massimo complessivo di €150,00

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili	Zero per mille
---	----------------

- di dare atto che il regolamento Comunale I.U.C. individua i servizi indivisibili e i relativi costi;
- di procedere alla riscossione del tributo tramite modello F24, come stabilito per legge;
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge, mediante inserimento del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;
- di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

COMUNE DI PIEVE LIGURE
(Provincia di Genova)

SCHEMA PARERI

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30-07-2015

RAGIONERIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario esprimono il parere di cui al seguente prospetto, rispettivamente per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 07-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 07-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO

.....

Il Segretario Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 20.3.2008 per quanto concerne la legittimità della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOMENICO SCROCCO

.....

Comunicazioni e trasmissioni: [*] Capigruppo Consiliari []

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Olcese Adolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOMENICO SCROCCO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2015, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, per rimanervi per n.15 giorni consecutivi.

Pieve Ligure, li 08-09-2015

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Pieve Ligure, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal **08-09-2015** al **23-09-2015**, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

Pieve Ligure, li , **08-09-2015**

F.to IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI

-
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Lì, **08-09-2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.. DOMENICO SCROCCO)